



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

IMU: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
5. TALLONE Giovanni - Consigliere	Sì
6. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
7. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Giust.
8. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO EZIO - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Giust.
12. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa ZEROLI Sonia, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore incaricato:

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno novellato la disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione CC n. 17 in data 03/06/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento IMU con applicabilità dello stesso a far data dal 01/01/2020;

Atteso che con la legge di bilancio nl 160 del 27/12/2019 la TASI è stata abolita;

Dato atto che a mezzo della presente si intendono definire le aliquote IMU per l'anno 2023;

Dato atto che sulla scorta della normativa vigente (comma 748 della Legge 160/2019): *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Dato atto che, per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1997 n. 133: *“l'aliquota (comma 750 della Legge 160/2019): “e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;”*

Dato atto che, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Comma 751 Della Legge 160/2019): *“e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;

Dato atto che, per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;

Dato atto che: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 160/2019, (art. 754 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto, che l'Amministrazione comunale intende le seguenti aliquote per l'anno 2023 variando le aliquote definite per l'anno precedente:

- IMU:

- 5 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze);
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 10,6 per mille per tutte le tipologie imponibili diverse dalle precedenti;
- 10,6 per mille per tutte le aree fabbricabili.

Relativamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU;

Considerato quanto definito dal competente servizio tecnico comunale nella deliberazione GC n.24 in data 13/02/2023 relativamente ai valori commerciali ai fini IMU cui si fa in questa sede espresso rimando;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il nuovo regolamento IMU approvato con deliberazione CC n.17 in data 03/06/2020;

Vista la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 757) la quale prevede che:, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il “prospetto delle aliquote” che forma parte integrante della delibera” ma atteso che tale applicativo non risulta attivo alla data di predisposizione del presente atto;

Vista la risoluzione n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze in data 18 febbraio 2020 e considerato che ad oggi non sono presenti ulteriori indicazioni ulteriori circa l'applicazione di cui al punto precedente;

Inteso pur tuttavia allegare alla deliberazione il facsimile reso disponibile sul sito del dipartimento per le politiche fiscali con l'aggiunta della colonna inerente le aliquote applicabili da parte dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti allegato alla presente alla lettera A);

Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

dopo ampia ed esauriente discussione

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. 11; Astenuti N3 (MASSA Ivana; MARCUCCI Luciano; RE Silvio)

Voti: Favorevoli N.8; Contrari N. 0

DELIBERA

- Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” per l'anno 2023 modificando le aliquote in precedenza applicate fino allo scorso esercizio come di seguito:
 - 5 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze);
 - 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 10,6 per mille per tutte le tipologie imponibili diverse dalle precedenti;
 - 10,6 per mille per tutte le aree fabbricabili;

Relativamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU;

- di stabilire che, l'importo minimo IMU da versare è pari a 2,07 euro, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti, sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non super tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale le aliquote per ciascuna tipologia di immobile non sono superiori all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- di dare atto che sono applicabili per le aree fabbricabili i valori commerciali come definiti nella deliberazione GC n.24 del 13/02/2023 proposta dal Servizio tecnico comunale;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2023;
- di disporre affinché la presente delibera tariffaria venga inviata dal Servizio Tributi comunale, al MEF Dipartimento fiscale, per via telematica, mediante inserimento del testo sull'apposito sito a ciò dedicato; del Portale del federalismo fiscale atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

. * * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. 11; Astenuti N. 3 (MASSA Ivana; MARCUCCI Luciano; RE Silvio)

Voti: Favorevoli N.8; Contrari N. 0

dichiara la deliberazione presente immediatamente

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa ZEROLI Sonia